

### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

### Responsabilità sanitaria e riforma del processo civile: le modifiche alla l. n. 24 del 2017 (c.d. Gelli-Bianco) ad opera del d.lgs. n. 149 del 2022

di Giulio SPINA\*

La riforma del processo civile di cui al [d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149](#)<sup>1</sup> ha novellato anche la l. 8 marzo 2017, n. 24, recante “*Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di [responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie](#)*” (c.d. [Gelli-Bianco](#)).

\* Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione La Nuova Procedura Civile; Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

<sup>1</sup> Per approfondimenti si veda lo [Speciale Riforma Processo Civile](#), nonché tutti i contributi presenti in *Rivista* in tema di [riforma del processo civile](#).

## 1. L'art. 8, l. n. 24 del 2017

In particolare, l'art. 15, d.lgs. 149/2022, ha novellato l'art. 8, l. 24/2017, rubricato “**Tentativo obbligatorio di conciliazione**”.

L'art. 8 cit., composto da quattro commi, dispone, al comma 1, che “*chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente*”<sup>2</sup> (si tratta dell'[accertamento tecnico preventivo](#) ai fini della composizione della lite, c.d. ATP).

Il comma 2 dispone al riguardo, che “*la presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento*”; ciò con le seguenti precisazioni:

- “*l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza*”.
- il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'art. 696-bis c.p.c. non è stato espletato (ovvero che è iniziato ma non si è concluso), assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva (ovvero di completamento del procedimento).

## 2. Le novità introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022

### 2.1. Richiamo alla nuova disciplina della mediazione obbligatoria

Ciò posto, il comma 2 dell'art. 8 in commento prevede la **possibilità di esperire, in alternativa all'ATP, il procedimento di mediazione**.

Sul punto, con la riforma del processo civile del 2022, l'art. 8, l. 24/2017, comma 2 cit., è stato modificato al fine di inserire il richiamo alla **nuova disciplina della mediazione c.d. obbligatoria, come novellata dal d.lgs. 149/2022: si tratta dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28 del 2010**.

➔ Per la nuova disciplina della mediazione obbligatoria si veda: [QUI](#) e [QUI](#).

Resta invece confermato che, ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità di cui all'art. 8, comma 1, l. 24/2017, solo l'esperimento del tentativo di conciliazione tramite l'istituto della mediazione civile costituisce alternativa valida allo svolgimento del procedimento di cui all'art. 696-bis c.p.c. Difatti, anche con la riforma del 2022, il comma 2 dell'art. 8 cit. non è stato novellato laddove prevede che in tali casi non trova applicazione l'istituto della [negoziazione assistita](#) (di cui all'art. 3, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv., con mod., dalla l. 10.11.2014, n. 162)<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Al riguardo il comma 4 dell'art. 8 in commento precisa quanto segue.

“*La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui al presente articolo, effettuato secondo il disposto dell'articolo 15 della presente legge, è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all'articolo 10, che hanno l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando l'impresa di assicurazione non ha formulato l'offerta di risarcimento nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui ai commi precedenti, il giudice trasmette copia della sentenza all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per gli adempimenti di propria competenza. In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione*”.

<sup>3</sup> Si riporta il testo del nuovo art. 8, comma 2. “*La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. È fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova invece applicazione l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile*

In materia di responsabilità sanitaria, dunque, ai fini della procedibilità della domanda, l'alternativa all'ATP è la mediazione obbligatoria come novellata dalla riforma del 2022.

Come noto, la [c.d. manovra 2023 \(legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197\)](#) ha novellato i **termini di efficacia** della riforma del processo civile di cui al [d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149](#).

Rileva, in particolare, l'art. 1, comma 380, della legge di bilancio che ha modificato la disciplina transitoria di cui agli artt. 35 e ss., d.lgs. 149/2022. Il nuovo art. 35 (Disciplina transitoria), d.lgs. 149/2022, come novellato dalla legge di bilancio 2023, dispone oggi, al comma 1, che *“Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”*.

Dal complicato assetto della disciplina transitoria della riforma del processo civile non pare rinvenirsi un esplicito riferimento all'entrata in vigore delle modifiche apportate all'art. 8, l. 24/2017 in tema in responsabilità sanitaria dall'art. 15, d.lgs. 149/2022, con la conseguenza che – accedendo alla tesi per cui il richiamato art. 35, d.lgs. 149/2022 troverebbe applicazione anche con riferimento all'art. 15 del medesimo d.lgs. – le modifiche alla l. 24/2017 di cui si è detto dovrebbero trovare effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023.

Tuttavia, la nuova disciplina della mediazione obbligatoria richiamata dall'art. 8, l. 24/2017 cit. (art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010), alla luce delle modifiche introdotte alla disciplina transitoria della riforma del processo civile dalla legge di bilancio di cui si è detto, pare doversi applicare decorrere dal **30 giugno 2023**<sup>4</sup>.

Si ritiene quindi che, se così stanno le cose, nonostante il mancato esplicito riferimento in tal senso nella disciplina transitoria del d.lgs. 149/2022 di cui si è detto, il richiamo operato dall'art. 8, comma 2, l. 24/2017 alla nuova disciplina della mediazione obbligatoria dovrà trovare applicazione a decorrere dal 30 giugno, mentre sino a quella data troverà applicazione la disciplina della mediazione obbligatoria non ancora novellata dalla riforma del d.lgs. 149/2022. La diversa soluzione, difatti, comporterebbe che dal 28 febbraio al 30 giugno le mediazioni in tema di responsabilità sanitaria dovrebbero seguire una disciplina diversa (quella novellata) rispetto a tutti gli altri procedimenti di mediazione (la disciplina ad oggi in vigore).

## 2.2. Richiamo al nuovo rito semplificato

Prima della riforma del 2022, ai sensi dell'**art. 8 cit. comma 3**, divenuta procedibile (quindi *“ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso”*) la domanda relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria, gli effetti della domanda erano *“salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio”* veniva depositato il ricorso introduttivo del [rito sommario di cognizione](#) di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c.

Come noto, con la riforma del 2022, detto procedimento è stato sostituito con il procedimento semplificato di cognizione.

In coerenza con tale modifica al codice di rito, l'art. 8 cit., comma 3, **sostituisce il richiamo al rito sommario di cognizione con quello al nuovo procedimento semplificato di cui agli artt. 281-decies e ss. c.p.c.**

---

*non e' stato espletato ovvero che e' iniziato ma non si e' concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a se' dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento”*.

<sup>4</sup> La legge di bilancio, art. 1, comma 380, ha novellato l'art. 41 d.lgs. 190/2022, al comma 1 in tema di disposizioni transitorie delle modifiche al d.lgs. 28/2010, che oggi dispone che le disposizioni di cui all'art. 7, d.lgs. 149/2022 (articolo che reca le modifiche, appunto, al d.lgs. 28/2010), comma 1, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023: tra queste vi sono anche le modifiche alla disciplina della mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, d.lgs. 28/2010, richiamato dall'art. 8, l. 24/2017 in tema di responsabilità sanitaria.

→ Per la nuova disciplina del rito semplificato di cognizione si veda: [QUI](#).

Depositato quindi, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'art. 281-undecies c.p.c., il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti e procede con le forme del nuovo rito semplificato di cognizione<sup>5</sup>.

Quanto ai **termini di efficacia** della detta novella all'art. 8, l. 24/2017, considerando che il nuovo rito semplificato di cui si è detto avrà effetto (alla luce della disciplina transitoria di cui agli artt. 35 e ss. d.lgs. 149/2022, come novellata dalla legge di bilancio, art. 1, comma 380), a decorrere dal **28 febbraio 2023** e si applica ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, tale dovrebbe ritenersi, in assenza di diversa esplicita disposizione in tal senso, la data di efficacia della novella all'art. 8 in questione.

---

<sup>5</sup> Si riporta il testo del nuovo art. 8, comma 3. “Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, e' depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 281-undecies del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti e procede con le forme del rito semplificato di cognizione a norma degli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile”.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---